

Unione Montana dei Comuni del Mugello

-----oOo-----

**Disciplinare d'uso allegato a(estremi atto di concessione) avente per
oggetto "AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DI UNA
TARTUFAIA NATURALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO FORESTALE
REGIONALE "LA CALVANA MUGELLO"**

In esecuzione della Determinazione n. 350 del 24/11/2020 l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, di seguito denominata "Ente concedente", nella persona di nato/a a il, che agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, P.I. 06207690485,

CONCEDE A

..... via
..... P. IVA / C.F. nato a
..... prov. il e residente in
..... C.F..... di seguito
denominato "Concessionario"

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni

Art. 1. – Oggetto della concessione.

Sono oggetto della concessione d'uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale La Calvana Mugello e contraddistinti catastalmente al NCT del Comune di Barberino di Mugello foglio 90 particelle 100 parte, 101 parte, 102, 103, 104 parte e 105 parte, corrispondenti ad una porzione della sottoparticella fisionomica 015A021F01. I terreni, boscati costituiscono una tartufaia naturale, estesa circa 2,1751 ettari, costituita da una fustaia a prevalenza di pino nero completamente recintata con recinzione a protezione dagli ungulati realizzata con pali di castagno, rete metallica a maglia sciolta alta 150 cm fuori terra, sovrastata da un ordine di filo spinato, con rete elettrosaldada interrata per 20 centimetri e sovrapposta alla rete a maglia sciolta nei primi 30 centimetri fuori terra. Il soprassuolo è stato sottoposto nell'anno 2015 a un diradamento a buche, realizzate intorno alle piante adulte di latifoglie o intorno a nuclei di rinnovazione di tali specie, o ancora intorno a piante adulte di pino nero, asportando complessivamente circa il 50% delle piante vive presenti. In tale occasione è stata eseguita anche la ripulitura dello strato arbustivo secondo criteri

volti al miglioramento della produzione tartufigola, ovvero rilasciando solo gli arbusti di specie con capacità tartufigene. L'operazione di taglio della vegetazione arbustiva è stata poi ripetuta dal precedente concessionario fino all'anno 2018. Attualmente la superficie risulta invasa dalla vegetazione arbustiva.

Al presente disciplinare si allega la planimetria della superficie della tartufaia, con indicazione della viabilità forestale da percorrere per accedervi. I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 2 – Finalità della concessione.

I terreni della tartufaia naturale del complesso La Calvana Mugello, sono concessi in uso al concessionario per la conservazione e lo sviluppo della tartufaia secondo il Piano di Coltura redatto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (allegato C del presente disciplinare), in conformità con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i. con particolare riferimento alle lettere:

e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna: mediante la conservazione di un ecosistema favorevole allo sviluppo dei funghi ipogei;

h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco: mediante la raccolta dei tartufi prodotti, che dovrà avvenire nel rispetto della L.R. 50/95 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni” con particolare riferimento agli artt. 10, 11, 12 e 13,

l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale in particolar modo nelle zone montane: mediante la commercializzazione dei tartufi raccolti. -----

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. -----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei per le finalità per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2. e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.-----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente, la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo a gestirli come tartufaia nel rispetto delle finalità indicate dall'articolo 27 della L.R. 39/2000.

Per il bosco oggetto della concessione è esclusa l'utilizzazione del soprassuolo (interventi forestali) che rimane in capo all'ente concedente, il quale effettuerà gli interventi forestali previsti dal Piano di Gestione anche attraverso affidamento a soggetti terzi, utilizzando la viabilità esistente e dandone comunque comunicazione preventiva al concessionario.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente concedente, il diritto di accedere ai beni concessi, anche senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione

di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (art. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005)

Il Concessionario è altresì obbligato:

1) ad attuare, a propria cura e spese, il Piano di Coltura della tartufaia già elaborato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (allegato C al presente disciplinare), eseguendo le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente;

2) a rispettare, per la raccolta dei tartufi, la L.R. 50/95 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13;

3) a elaborare e trasmettere annualmente all'ente concedente, entro il mese di dicembre, una sintetica relazione scritta riportante:

- la descrizione dell'attività svolta nell'anno;
- la descrizione dell'attività da svolgere nell'anno successivo;
- la produttività della tartufaia valutata in termini di raccolta di carpori di entrambe le

specie (numero e peso totale in chilogrammi raccolto per ciascun anno), tale da consentire una valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento (diradamenti) effettuati nell'area oggetto della concessione.

La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di revoca dell'atto di concessione;

4) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

5) a non effettuare utilizzazioni forestali;

6) a pagare il canone annuo di concessione entro il termine previsto al successivo articolo 7.-----

7) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale

Art. 6. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività proposta, anche ai sensi della L.R. 50/95. Il concessionario potrà fare richiesta per la raccolta riservata al Comune di Barberino di Mugello (FI) ai sensi dell'art. 4 L.R. 50/95 e ss. mm. ii..-----

Art. 7. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €.....annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'ente concedente mediante:

a) versamento sul **conto corrente postale n. 15312507** indicando obbligatoriamente sul retro la causale "concessione tartufaia La Calvana";

b) **bonifico bancario** acceso presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Borgo San Lorenzo (FI) Via Primo Maggio 7 - IBAN: **IT 41 F 03069 37751 100000300010** indicando come causale "concessione tartufaia La Calvana".

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo..-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 8. Cauzioni.

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione, dovrà costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, un deposito cauzionale infruttifero pari a una annualità del canone . Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati di durata pari alla durata della concessione più sei mesi. La fideiussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fideiussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.-----

Art. 9. Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operante la copertura assicurativa di seguito specificata; copia della polizza è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX.

Art. -10. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*), pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

Art. 11. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ;

■ qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

■ il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposito sollecito;

■ qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e coperture assicurative;

■ qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto.

■ qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005)

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 12. - Rinuncia.

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A.R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'Ente concedente sulla cauzione di cui all'art. 9.

Art. 13. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale

Art. 14 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze

Art. 15 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 16 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante del presente atto:

- planimetria topografica;
- planimetria catastale;
- piano di coltura della tartufaia;
- ALLEGATO N.....assicurazione RC
- ALLEGATO N. cauzione

Art. 18 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente Concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----


Luogo

Data

Il Concedente

Il Concessionario

Planimetria topografica: allegato A al disciplinare d'uso




Legenda



- Complexo forestale La Calvana
- Tartufai in concessione
- Viabilità del complesso forestale La Calvana

1:10 000

Planimetria catastale: allegato B al Disciplinare d'uso



Legenda

-  Complesso forestale La Calvana Sottoparticelle fisionomiche
-  Tartufaia in concessione
-  NCT Barberino di Mugello: Foglio - Mappale

**PIANO DI COLTURA
PER UNA TARTUFAIA NATURALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO FORESTALE
REGIONALE LA CALVANA MUGELLO**

Il presente Piano è volto alla conservazione dell'ambiente tartufigeno e alla gestione della raccolta dei tartufi nella tartufaia naturale ubicata nel complesso forestale La Calvana in gestione all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, su una porzione di circa 2,1751 ettari della sottoparticella fisionomica 015A021F01, per il cui potenziamento produttivo sono già stati eseguiti interventi di diradamento della vegetazione arborea, decespugliamento e recinzione per la protezione dagli ungulati.

Le cure colturali previste nei prossimi anni nella tartufaia naturale sono volte a mantenere le condizioni ecologiche ottimali per la crescita e la fruttificazione del tartufo tenendo conto del naturale evolversi dell'ecosistema e a gestire la raccolta dei tartufi.

Con cadenza annuale saranno realizzati i seguenti interventi:

- ripuliture della vegetazione arbustiva in eccesso, volta ad eliminare i ricacci delle piante in precedenza tagliate e a selezionare le piante da allevare per la loro funzione sinergica nella produzione del tartufo;
- potature moderate su giovani piante di latifolia al fine di favorirne un equilibrato portamento della chioma;
- conservazione e allevamento della rinnovazione naturale di piante appartenenti a specie simbionti, mediante protezione da ripuliture, legatura a palo tutore, potature di allevamento;
- mantenimento in efficienza della recinzione, con controlli periodici, ripristino di rotture o scalzamenti e ripuliture da vegetazione infestante;
- cure fitosanitarie se necessarie, volte ad asportare e rimuovere la vegetazione secca, caduta, o piante compromesse per attacchi parassitari;
- la gestione della raccolta dei carpofori e il mantenimento delle tabelle monitorie avverranno nei tempi e nei modi prescritti dalla legge.

Borgo San Lorenzo, 15 gennaio 2021

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale
dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello

dott. Stefano Manni

